



Sig. ....  
Date viaggio .....  
Destinazione .....

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Polizza n. 206560

Bagaglio

Assistenza alla Persona

Interruzione Viaggio

Allianz

Global Assistance

### INDICE

#### DEFINIZIONI

#### NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

<b>1. CONDIZIONI COMUNI</b>	pag.1
1.1. Esagerazione Dolosa del Danno	pag.1
1.2. Diritto di Surroga	pag.1
1.3. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro	pag.1
1.4. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)	pag.1
1.5. Esagerazione Dolosa del Danno	pag.2
1.6. Diritto di Surroga	pag.2
1.7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro	pag.2
<b>2. PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE</b>	pag.2
2.1 BAGAGLIO	pag.2
2.1.1 Oggetto	pag.2
2.1.2 Esclusioni	pag.2
2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo	pag.2
2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA	pag.2
2.2.1 Oggetto	pag.2
2.2.2 Esclusioni	pag.3
2.2.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità	pag.3
2.3 INTERRUZIONE VIAGGIO	pag.3
2.3.1 Oggetto	pag.3
2.3.2 Disposizioni e Limitazioni	pag.3
<b>3. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA</b>	pag.3
3.1 Obblighi dell'Assicurato	pag.3
<b>4. TABELLA CAPITALI ASSICURATI</b>	pag.4

#### NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

#### DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

<b>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:</b>	Marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.
<b>ASSICURATO:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>BAGAGLIO:</b>	L'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
<b>CENTRALE OPERATIVA:</b>	La struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>CONTRAENTE:</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
<b>DOMICILIO:</b>	Il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
<b>EPIDEMIA</b>	una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio.
<b>EUROPA:</b>	I paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
<b>FAMILIARE:</b>	Il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.
<b>FRANCHIGIA:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>INDENNIZZO:</b>	La somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>INFORTUNIO:</b>	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiamo come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
<b>ITALIA:</b>	Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
<b>MALATTIA:</b>	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**MONDO:**  
**PANDEMIA:**

I paesi non ricompresi nelle definizioni Italia-Europa.  
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio.

**POLIZZA:**  
**PREMIO:**

Il documento che regola l'assicurazione.  
La somma dovuta dal Contraente ad Allianz Global Assistance (imposte comprese).

**QUARANTENA**

Confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso.

**RESIDENZA:**  
**SINISTRO:**

Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.  
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ:**

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

### 1. CONDIZIONI COMUNI

#### 1.1. Decorrenza - durata - validità

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

**Per tutte le garanzie:**

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito:  
[https://www.allianz-partners.com/it\\_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html](https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html)
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto. Per i cittadini residenti alle domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per Assicurati residenti all'estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo, comunque, di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

#### 1.2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

#### 1.3. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### 1.4. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie):

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodpressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA / SPESE MEDICHE art. 2.2 e INTERRUZIONE VIAGGIO art. 2.3. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA / SPESE MEDICHE art. 2.2 e INTERRUZIONE VIAGGIO art. 2.3.

### 1.5. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

### 1.6. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### 1.7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

## 2. PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

### 2.1 BAGAGLIO

#### 2.1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto,
- scippo,
- rapina,
- mancata riconsegna da parte del vettore aereo,
- incendio

del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo **30%** e con il massimo di **€ 155,00** per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre **12 ore** di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

#### 2.1.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- a) derivanti o imputabili a:
    - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
    - bagnamento e colaggio di liquidi;
  - b) verificatisi quando:
    - il veicolo custodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
    - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
    - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
  - c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
- d) denaro in ogni sua forma;
  - e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
  - f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
  - g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
  - l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
  - m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smarphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio...

#### 2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
- b) con il limite per oggetto pari al **50%** del capitale assicurato, con il massimo di **€ 155,00** e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

## 2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

**AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.**

#### 2.2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
  - b) **invio gratuito di un medico**, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
- AVVERTENZA:** In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
- c) **segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
  - d) **trasporto sanitario** organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. **L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;**
  - e) **rimpatrio/rientro sanitario** organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. **L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.**

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- g) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- h) **pagamento diretto sul luogo o rimborso** all'Assicurato (vedi anche art. 2.2.2 comma a), **nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati"**, dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
  - trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
  - ricovero ospedaliero;
  - intervento chirurgico;
  - onorari medici;
  - spese farmaceutiche sostenute in seguito a prescrizione medica;
  - spese ospedaliere in genere;
  - cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di **€ 105,00** per persona;
  - cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di **€ 520,00**.

**I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE della franchigia di € 75,00 per sinistro.**

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

- i) **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.050,00** per evento;
- j) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia include epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19;
- l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 260,00** con un massimo di **€ 52,00** al giorno;
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo** (pernottamento e

prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti**, irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **anticipo di denaro** fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 520,00.

### 2.2.2 Esclusioni

La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di una delle prestazioni di assistenza previste.
- Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 2.2.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
- b) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
  - c) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  - d) espianti e/o trapianti di organi;
  - e) cure ortodontiche e di parodontopatie di protesi dentarie;
  - f) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
  - g) cure riabilitative;
  - h) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
  - i) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio
  - j) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
  - k) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
  - l) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
  - m) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- n) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
  - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
  - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- o) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

### 2.2.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del certificato assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.2.1, lettera g), potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
  - aereo di linea (classe economica);
  - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
  - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

## 2.3 INTERRUZIONE VIAGGIO

### 2.3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito:

- a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio.
- b) quarantena dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- c) trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
- d) rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri.

rimborso all'Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance

- rimborsa all'Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

### 2.3.2 Disposizioni e Limitazioni

- a) E' rimborsabile la quota individuale di partecipazione relativa al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
- b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.
- c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

## 3. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA -

### 3.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

#### BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare:
  - Certificato di Assicurazione.

#### In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate o acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

#### In caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

#### ASSISTENZA ALLA PERSONA

##### per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato di Assicurazione;
- dati anagrafici e recapito.

#### RIMBORSO SPESE MEDICHE

##### per richieste di rimborso spese direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare:
  - Certificato di Assicurazione;
  - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
  - originale delle spese effettivamente sostenute.

#### INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro **5 giorni** dal rientro ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** specificando:

- le circostanze dell'evento
- i dati anagrafici,
- il recapito ed il codice fiscale;

Allegare:

- Certificato Assicurativo;
- l'estratto conto di prenotazione.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

#### 4 TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Garanzie	Italia	Europa	Mondo
<b>BAGAGLIO</b>			
Furto/ rapina/ scippo/ mancata riconsegna	€ 517,00	€ 517,00	€ 517,00
Limite per oggetto	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
Acquisti di prima necessità	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA</b>			
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
<b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b>			
	Rimborso pro rata		
Rimborso spese supplementari di albergo	€ 100,00 al giorno / max € 1.500,00		
Spese di rientro al domicilio in Italia	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

# +39 02 26 609 604

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Casella Postale 461**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

**Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

#### Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, 20139, Milano – ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

#### Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it) – [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

#### Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

#### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

##### Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

##### Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32, 20139 - MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: [reclamiawp@allianz.com](mailto:reclamiawp@allianz.com)

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente

l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet:

<http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

#### INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

#### Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa, comprensivo delle modalità di esercizio dei suoi diritti, le è stato consegnato in occasione della prenotazione o all'atto dell'acquisto del viaggio per il quale le è stato rilasciato il presente certificato assicurativo.

AWP P&C S.A.

Sede Legale - 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32  
 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496  
 E-mail: [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it) - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it)  
 Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. 1.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicurative, Elenco I